

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129-A

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO  
BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI,  
MARCOLIN, GIANLUCA PINI**

---

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

---

*Presentata il 3 giugno 2013*

---

(Relatore: **MOLTENI**)

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 28 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1129 Molteni, recante « Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)****NULLA OSTA**

\_\_\_\_\_

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel procedimento per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.**

ART. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti **di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale** »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione »;

c) *identico:*

« *6-bis.* Nel procedimento per i delitti **di cui al comma 1-bis**, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

**ART. 2.**

1. Il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, ove sia stata chiesta da parte dell'imputato l'integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 438, commi 6 e 6-bis, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo ».

**ART. 3.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6-ter. **Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 5 o del comma 6, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».**

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-ter. — (*Decreto che dispone il giudizio immediato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti disposizioni ».

*Soppresso.*

**ART. 2.**

1. La presente legge **entra** in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

